



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2022 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.L.GS 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L.GS 16/06/2017 N. 100. - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Sì
2. DAVÌ ARMANDO - Consigliere	Giust.
3. FAZARI JONATHAN - Consigliere	Sì
4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Sì
5. FERRENTINO ANTONIO - Assessore	Sì
6. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Sì
7. SILVESTRI LILIANA - Assessore	Sì
8. ODIARDO ANDREA - Consigliere	Sì
9. SPANÒ EMANUELA - Consigliere	Sì
10. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Sì
11. CAPPuccio MARIA DONATA - Consigliere	Sì
12. ANDOLFATTO ANDREA - Consigliere	Sì
13. SPATARO DOMENICO - Consigliere	Giust.
TOTALE PRESENTI	11
TOTALE ASSENTI	2

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno AUDINO Alessandro.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Ricognizione periodica al 31/12/2022 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.L.gs 19/08/2016 n. 175, come modificato dal d.l.gs 16/06/2017 n. 100. - Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;
- il Comune di Sant'Antonino di Susa con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Rilevato che il MEF Dipartimento del Tesoro ha predisposto le schede di rilevazione per la Revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2023 (art. 20, c. 1, TUSP) per i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022, che, opportunamente compilate, costituiscono l'Allegato A della presente deliberazione;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2018 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione "periodica" delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 18/12/2019 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione "periodica" delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2020 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione "periodica" delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24/11/2021 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione "periodica" delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21/12/2022 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione "periodica" delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2021;

Dato atto che le suddette deliberazioni costituiscono, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del TUSP aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 190/2014;

Richiamata la delibera n. 110/2022/PRSE approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte nelle camere di consiglio del 14 e 21 settembre 2022 in cui la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, invita le pubbliche amministrazioni che detengano partecipazioni nella società SMAT S.p.A. ad uniformarsi ai principi riportati nella normativa e ripetuti nella delibera stessa ivi incluso l'obbligo di inserire dette società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione, composto dalle schede redatte sul modello standard predisposte dal MEF, nel quale sono indicate le partecipazioni societarie detenute dal Comune alla data del 31/12/2022;

Atteso che dalla ricognizione emerge che il Comune di Sant'Antonino di Susa ha le seguenti partecipazioni dirette e indirette in società:

Partecipazione diretta:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Antonino di Susa. Responsabile Procedimento: Floris Teresina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ACSEL S.p.A.	4,80 %
Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l. – G.A.L. s.r.l.	0,85%
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT S.p.A.	0,00008%

- Le società Acsel S.p.A. e Smat S.p.A. sono società “in house”, affidatarie dirette di servizi di interesse generale nei confronti delle quali il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c.;
- Il “Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l.”, è una società a partecipazione pubblico privato non controllata dal Comune, che elabora e attua strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento CE n.13/2013;

Partecipazione indiretta:

Detenute tramite **ACSEL S.p.A.** - NESSUNA

Detenute tramite **Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l.** - NESSUNA

Detenute tramite **SMAT S.p.A.:**

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ TRAMITE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE
Risorse Idriche S.p.A	91,62%	0,000073%
Aida Ambiente S.r.l.	51,00%	0,000041%
Società Acque Potabili – S.A.P. S.p.A. - in liquidazione	47,55%	0,000038%
Servizio Idrico integrato del Biellese e del Vercellese - S.I.I. S.p.A.	19,99%	0,000016%
Nord Ovest Servizi S.p.A.	10,00%	0,000008%
Mondo Acqua S.p.A.	4,92%	0,000004%
Environment Park S.p.A.	3,38%	0,000003%
Galatea S.c. a r.l. - in liquidazione	0,50%	0,000004%

Dato atto che:

- la partecipazione nella Società Acque Potabili - S.A.P. S.p.A. è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della medesima nell’anno 2021;
- la Società Galatea SCARL è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria nell’anno 2017. Non ricorrono pertanto i presupposti di cui all’art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, in quanto si attende la chiusura della liquidazione;
- per la Società Aida Ambiente S.r.l., ancorché non ricorrono i presupposti di cui all’art. 20 del DLgs 175/2016, il Piano Industriale 4.0 di SMAT, approvato dall’Assemblea dei Soci del 26/6/2020, ha riportato l’obiettivo della riunificazione del servizio in SMAT, con il relativo trasferimento del ramo di azienda, comprensivo di asset e personale, da AIDA a SMAT
- è stato costituito il gestore unico dell’ATO 4 e pertanto verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l’assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.A., di cui SMAT detiene il 4,92%, nel Gestore d’Ambito;

Atteso che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse;

Preso atto che in riferimento alle partecipazioni indirette sono previste delle azioni di mantenimento con razionalizzazione per le Società Aida Ambiente Srl e Mondo Acqua S.p.A., mentre per le altre sussistono le condizioni per il loro mantenimento;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Sentito il Sindaco che illustra l'argomento ed al termine dell'illustrazione, dopo aver constatato che non vi sono richieste di intervento, pone ai voti la proposta;

Con votazione espressa in forma palese, mediantealzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11 Consiglieri votanti: n. 11

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. //

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 di tutte le società in cui il Comune di Sant'Antonino di Susa detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs. 100/2017 e analiticamente dettagliata nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse.
- 3) Di prendere atto che:
 - la partecipazione nella Società Acque Potabili - S.A.P. S.p.A. è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della medesima nell'anno 2021;
 - la Società Galatea SCARL è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria nell'anno 2017. Non ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, in quanto di attende la chiusura della liquidazione;
 - a seguito della presente ricognizione ordinaria per le partecipazioni indirette sono previste delle azioni di mantenimento con razionalizzazione per le Società Aida Ambiente Srl e Mondo Acqua S.p.A., mentre per le altre sussistono le condizioni per il loro mantenimento.

- 4) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità e l'urgenza per consentire i successivi adempimenti, con separata successiva votazione, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri votanti: n. 11

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. //

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: CANE Dott. Alberto

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li _____